



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 2/26

Dec. n. 2/26

Il giorno 26 maggio 2026 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

PISAURO prof. avv. Giuseppe - Vice presidente

RUBECHINI prof. avv. Patrizio - Componente

riunitasi per la trattazione del ricorso presentato in data 5 maggio 2026 dall'Avv. Anna Lutrario per conto del sig. Mastropietro Ubaldo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 3/26 del 29.4.2026, che ha applicato ai sensi dell'art.1 del Regolamento di Giustizia la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 26036867 e della licenza Fuoristrada n. H02490 per mesi 3 (tre) con fine sanzione il 29 luglio 2026.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dalla Procura Federale in data 22 aprile 2026, avente ad oggetto il comportamento tenuto dal Sig. Mastropietro nella giornata di sabato 11 aprile 2026, vigilia della manifestazione "Campionato Regionale Enduro" svoltasi in località Borgo San Martino (Cerveteri).

All'incolpato venivano contestate diverse condotte ritenute antisportive e consistenti, in sintesi:

1. nell'occupazione ritenuta eccessiva degli spazi nel paddock, tale da impedire il passaggio dei veicoli;
2. nell'intervento non autorizzato sul tracciato della prova speciale prima dell'ispezione ufficiale (*"lanciava i copertoni posti a protezione momentanea dei picchetti del tracciato deliberatamente senza attendere l'intervento degli addetti"*);

3. nell'aver proferito, a seguito degli episodi di cui sopra, espressioni offensive e denigratorie nei confronti del sig. Incaini Damiano e del motoclub organizzatore della manifestazione (MC Graffignano), di cui quest'ultimo è membro;
4. nell'aver danneggiato il percorso di gara della prova speciale.

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti, riteneva provata la responsabilità dell'incolpato nei limiti dei primi 3 capi di incolpazione ed escluso il quarto, fondando il proprio convincimento, in particolare, su dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti al motoclub organizzatore e, in via decisiva, su una relazione resa dall'ispettore di percorso Bufacchi Gianni, acquisita successivamente ai fatti e qualificata come elemento dirimente.

Conseguentemente, il G.S.N. irrogava la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi tre.

Avverso tale decisione proponeva reclamo il tesserato Mastropietro Ubaldo, deducendo, tra l'altro, la violazione dei principi del contraddittorio (in quanto la dichiarazione resa da Bufacchi Gianni, su richiesta del GSN, non risultava comunicata per tempo alla difesa del reclamante), l'inutilizzabilità e inattendibilità della dichiarazione del Bufacchi, il travisamento della prova e la mancanza di riscontri negli atti ufficiali di gara, oltre alla presenza di numerose testimonianze di segno contrario rispetto a quanto invece dichiarato da Bufacchi Gianni e da altri testi coinvolti nell'organizzazione della manifestazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al valore probatorio della dichiarazione dell'ispettore di percorso Bufacchi Gianni, la decisione impugnata attribuisce alla stessa rilievo "*dirimente*" ai fini della irrogazione della pena, benché tale dichiarazione non costituisca atto ufficiale di gara dotato di fede privilegiata e risulti essere stata resa a distanza di tempo rispetto ai fatti, in quanto acquisita nell'ambito di un approfondimento istruttorio successivo, su iniziativa del GSN, in assenza di qualsivoglia documentazione da parte degli ufficiali di gara, pur informati dell'accaduto, come si dirà più appresso.

La relazione, pertanto, deve essere qualificata quale mera "*dichiarazione*" (così, del resto, la qualifica lo stesso estensore) a supporto della versione dei fatti offerta dall'esponente MC Graffignano, priva di valore probatorio qualificato ovvero prevalente e, come tale, non può essere ritenuta determinante rispetto alle dichiarazioni di segno contrario rese a difesa da numerosi piloti.

Ne consegue che l'attribuzione ad essa di un valore "*dirimente*" da parte del Giudice Sportivo Nazionale non appare condivisibile, nel contempo dovendo considerarsi assorbita qui ogni doglianza in punto di violazione del contraddittorio, attesa la compiuta e piena discovery che ha caratterizzato la fase di reclamo.

L'esame documentale ha evidenziato la significativa assenza di riscontri, negli atti ufficiali di gara, delle condotte contestate al

tesserato Mastropietro, dato atto che, secondo i principi consolidati della giustizia sportiva, soltanto gli atti redatti dagli ufficiali di gara rappresentano una fonte primaria di prova dotata di particolare e prevalente attendibilità.

Peraltro, nell'atto di segnalazione da cui muove l'odierno procedimento, viene esplicitamente riportata la circostanza relativa al fatto che dei comportamenti antisportivi ascritti al reclamante "sono stati immediatamente avvisati a voce il Presidente di Giuria, il Direttore di Gara e il Commissario Federale".

Tuttavia, nonostante quanto sopra, i prefati ufficiali di gara, i cui provvedimenti avrebbero certamente assunto un rilievo probatorio determinante poiché muniti di fede privilegiata, non risulta, per quanto in atti, che abbiano assunto alcuna decisione, né, circostanza ancor più rilevante, che abbiano ritenuto di dover avviare alcuna istruttoria o procedura di accertamento in ordine alle circostanze segnalate.

Nel caso di specie la carenza di conferme documentali ufficiali circa le condotte contestate al tesserato Mastropietro costituisce elemento di rilevante valore negativo sul piano probatorio, che non può essere superato dalla dichiarazione resa da Bufacchi Gianni su sollecitazione del GSN né da quelle, di analogo contenuto, rese da altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento sportivo, poiché confliggenti con le numerose dichiarazioni di altri piloti presenti *in loco* e versate in atti dal Mastropietro, che descrivono una dinamica degli episodi

diametralmente opposta rispetto a quella riportata nella segnalazione, in base alle quali, per converso, proprio quest'ultimo sarebbe stato addirittura destinatario di espressioni verbali ed atteggiamenti inopportuni.

In ogni caso, la Corte non può esimersi dal rilevare la natura sostanzialmente valutativa della dichiarazione del Bufacchi, il quale, dopo aver peraltro smentito la ricostruzione contenuta proprio nella segnalazione circa la presunta alterazione del percorso da parte del Mastropietro, i cui rilievi critici vengono considerati addirittura "ragionevoli", in effetti si limita a riferire l'esistenza di una discussione verbale e l'utilizzo di "*parole molto brutte ed offensive*", senza indicare gli specifici termini effettivamente utilizzati dal Mastropietro e rappresentando solo un proprio giudizio morale rispetto a quanto accaduto, che non consente a questa Corte di apprezzare, con l'oggettività necessaria per l'accertamento della colpevolezza, l'effettivo disvalore giuridico della condotta.

Il contenuto probatorio si risolve, quindi, in una valutazione meramente soggettiva del comportamento dell'incolpato da parte del dichiarante, cioè priva di sufficienti elementi descrittivi ovvero mancante di un'indicazione concreta e verificabile delle espressioni pronunciate.

Per quanto sopra, il quadro probatorio complessivo sottoposto all'odierno scrutinio, per come fatto proprio dal GSN in sede di decisione di primo grado ai fini della irrogazione della pena, risulta

caratterizzato dall'assenza negli atti ufficiali di gara di riscontri circa le condotte contestate, dalla presenza di numerose dichiarazioni testimoniali di pari peso istruttorio e di segno opposto che tra loro si controbilanciano e, infine, dall'irrelevanza probatoria della dichiarazione del Bufacchi, dal che non può ritenersi raggiunto il necessario grado di certezza o del "più probabile che non" richiesto per l'affermazione di una responsabilità da condotta antisportiva a carico del tesserato Mastropietro Ubaldo.


Per le stesse ragioni di insufficienza della prova, risulta non accertabile la condotta di cui ai capi di incolpazione n. 1 (occupazione di una zona eccessiva del paddock) e n. 2 (*"lanciava i copertoni posti a protezione momentanea dei picchetti del tracciato deliberatamente senza attendere l'intervento degli addetti"*).

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, in riforma dell'impugnata decisione n. 3/26 del Giudice Sportivo Nazionale, ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto ANNULLA la sanzione precedentemente irrogata a MASTROPIETRO Ubaldo.

Depositato l'8 giugno 2026

f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Anna Lutrario;

Mastropietro Ubaldo, elettivamente domiciliato presso l'avv. Anna Lutrario;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Fuoristrada;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Co. re. Lazio;

Motoclub di appartenenza;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it